

Codice DB1425

D.D. 6 agosto 2012, n. 2006

Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 e s.m.i. - Autorizzazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 - Richiedente: Comune di Frabosa Sottana (CN) - Taglio di lotto boschivo in Comune di Frabosa Sottana - localita' "Costasso II"- Istanza n. 10344.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il Comune di Frabosa Sottana (CN) all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Frabosa Sottana (CN), Località Costasso II, così come descritti nel progetto d'intervento rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie come indicata nella planimetria allegata al progetto ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo così come indicato all'art. 25 (Interventi nei cedui semplici) ed all'art. 22 (Tagli intercalari) non trascurando quanto indicato dall'art. 28 (caratteristiche delle matricine o riserve) del Reg. For. n. 8/R del 20/09/2012;
- i gruppi di piante dovranno essere distribuiti sulla superficie e rilasciati in modo tale da garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi;
- nel caso in cui durante le operazioni di taglio, si rilevi che l'età della componente a ceduo del bosco di faggio, superi l'età di 40 anni si dovrà provvedere a variare la tipologia di intervento selvicolturale visto che, ai sensi dall'art. 20 comma 1 lettera c) della L.R. n. 4 del 10/02/2009, la ceduzione non risulta ammissibile;
- le vie di esbosco sono realizzazioni temporanee funzionali all'esecuzione degli interventi selvicolturali e dovranno avere le caratteristiche di cui alla lettera c) dell'art. 52 del Reg. For. n. 8/R del 20/09/2011. I movimenti di terra dovranno determinare una larghezza massima del piano viabile non superiore a 3 metri ed un'altezza media delle scarpate non superiore ad 1 metro;
- si dovrà rispettare quanto indicato dall'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del Reg. For. 8/R del 20/09/2011;
- i lavori dovranno concludersi entro 2 anni a far data dalla presente determinazione;
- entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Economia Montana e Foreste - Settore Montagna - Corso De

Gasperi n. 40 – 12100 Cuneo, la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Per quanto non indicato nelle prescrizioni dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011.

Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.

Il richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011, comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

La presente Autorizzazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge Regionale del 12.10.2010 n. 22.

Il Direttore
Vincenzo Cocco